

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 7, comma 7, ai sensi del quale il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 6, comma 8, il quale prevede che l'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, con il quale il dott. Alfredo MANTOVANO è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento delle deleghe di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo MANTOVANO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, il quale disciplina, con effetto dal 23 ottobre 2022, l'organizzazione dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo MANTOVANO;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, il quale prevede che il Sottosegretario può nominare fino ad un massimo di cinque Consiglieri, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e dotati di adeguata professionalità ed esperienza in relazione agli incarichi di alta consulenza, assistenza e coordinamento da affidare a ciascuno di essi;

VISTO il curriculum vitae del prof. Francesco FARRI, professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova;

RITENUTO di attribuire al prof. Francesco FARRI, professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova, in ragione delle capacità professionali possedute nonché delle esperienze maturate, l'incarico di Consigliere giuridico, nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo MANTOVANO, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, e di determinare il relativo compenso;

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità fornite dall'interessato, ai sensi del sopra citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

DECRETA

Articolo 1

(Conferimento incarico)

1. Il prof. Francesco FARRI, professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova, è nominato Consigliere giuridico, nell'ambito dell'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo MANTOVANO, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Articolo 2

(Decorrenza e durata dell'incarico)

1. L'incarico decorre dal 23 ottobre 2022 e ha termine al giuramento del nuovo Governo o alla cessazione dell'incarico del Sottosegretario.

Articolo 3

(Compenso)

- 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, al prof. Francesco FARRI, professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Genova, in relazione all'incarico conferito, spetta un compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro, da corrispondere in rate mensili.
- 2. Il compenso di cui al comma 1, sarà assoggettato alle ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali previste dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Obblighi derivanti dai codici di comportamento)

1. La violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", comporta la decadenza immediata dal suddetto incarico di diretta collaborazione.

Articolo 5

(Oneri)

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2022 e nel corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma.

Il Sottosegretario di Stato

Dott. Alfredo MANTOVANO

da

- 3 -